



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilaquattordici, addì **17 giugno** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 35218 del 12 giugno 2014, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner., prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.24), prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Beniamino Altezza, Pietro Maioli, Tiziana Germani, Roberto Ligia (entra alle ore 16.15), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Valeria Roscioli (entra alle ore 16.12), Stefano Capodieci, Maria Gabriella Condello, Pierleone Lucatelli e Diana Armento (entra alle ore 16.05).

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, i Prorettori: prof. Giancarlo Ruocco, prof. Federico Masini e il Direttore della Scuola di Studi Avanzati prof. Alessandro Schiesaro.

Assenti giustificati: prof. Stefano Catucci e prof.ssa Rita Asquini.

Assenti: prof. Marco Biffoni e il Rappresentante degli studenti Manuel Santu.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



AL
V. 100/10

Se. 100/10

ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO-TIPO DI FACOLTÀ' DEL REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ' DI ECONOMIA.

17 GIU. 2014

Il Presidente sottopone al Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Strutture Decentrate e Commissioni, Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate dell'Area Affari Istituzionali.

Si ricorda che lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, all'art. 12 punto 4, prevede che: *"la Giunta di Facoltà propone, con delibera approvata a maggioranza dei presenti"* sulla base del Regolamento-Tipo Facoltà, *"il Regolamento organizzativo che dovrà essere approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*.

Si ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nelle sedute del 14.05.2013 (n. 277/13) e del 13.06.2013 (293/13), ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 21.05.2013 (n. 111/13) e del 25.06.2013 (n. 158/13), hanno approvato il Regolamento-Tipo delle Facoltà. Tale documento, integrato dal D.R. n.1844 del 30.5.2013 e ratificato da parte degli Organi suddetti, rispettivamente nelle sedute del 4.06.2013 (n. 123/13) e del 13.06.2013 (n. 293/13), è stato poi emanato con Decreto Rettorale n. 2456 del 9.07.2013, infine trasmesso ai Presidi e ai Segretari Amministrativi di tutte le Facoltà con nota prot. 41930 del 9.07.2013.

Sino ad oggi, sono stati approvati i Regolamenti delle Facoltà di:

- Farmacia e Medicina;
- Giurisprudenza;
- Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica;
- Ingegneria Civile e Industriale;
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;
- Medicina e Psicologia.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nella seduta del 21.01.2014 (n. 9/14) e del 28.01.2014 (n. 16/14) in considerazione della natura gestionale della Giunta di Facoltà, hanno ritenuto necessario specificare che, alle sedute della stessa, non possono partecipare soggetti terzi, mentre invece possono intervenire, in qualità di relatori, esperti di determinate materie.

Gli Organi Collegiali hanno quindi, disposto la revisione dei Regolamenti non in linea con il testo all'uopo riformulato dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di Facoltà nei seguenti termini: *"Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario verbalizzante e il Segretario amministrativo."*

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
SETTORE
STRUTTURE DECENTRATE E COMMISSIONI

IL CAPO SETTORE
Dr.ssa Anna Maria Colagiovanni

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICIO

AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE

IL CAPO UFFICIO
Dr.ssa Giovanna LUCIANO

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE

Dott. Andrea Putignani



17 GIU. 2014

Su invito del Presidente, possono intervenire alle sedute della Giunta come relatori, esperti in determinate materie".

17 GIU. 2014

Ciò premesso, si rende noto che è pervenuto all'Amministrazione il Regolamento della Facoltà di Economia, debitamente approvato dalla Giunta e dall'Assemblea di Facoltà.

Si fa presente che, all'esito di un proficuo scambio di corrispondenza intercorso con la Facoltà di Economia, il Regolamento della Facoltà medesima, così rielaborato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento – Tipo di Facoltà e in osservanza alle delibere sopra citate, assunte dagli OO.CC., risulta conforme al Regolamento-Tipo.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 giugno 2014 (delibera n. 143/14) ha espresso in merito parere favorevole.

Tanto sopra esposto, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

Allegati quale parte integrante:

- Regolamento della Facoltà di Economia.

Allegati in visione:

- Regolamento – Tipo delle Facoltà;
- delibera del Senato Accademico del 21.01.2014 (n. 9 /14);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2014 (n. 16/14);
- estratto del verbale della Giunta della Facoltà di Economia del 02.04.2014 ;
- estratto del verbale dell'Assemblea della Facoltà di Economia del 15.05.2014;
- delibera del Consiglio di Amministrazione (n. 143/14).

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

SETTORE

STRUTTURE DECENTRATE E COMMISSIONI

IL CAPO SETTORE

(Dr.ssa Anna Maria Colapiovanna)

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

UFFICIO

AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE

IL CAPO UFFICIO

(Dr.ssa Giovanna LUCIANO)

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Punguari



Senato
Accademico

Seduta de

17 GIU. 2014

DELIBERAZIONE N. 310/14

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l'art. 12, comma 4 del vigente Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 14.05.2013 (n. 277/13) e del 13.06.2013 (n. 293/13), nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.05.2013 (n. 111/13) e del 25.06.2013 (n. 158/13), con le quali è stato approvato il Regolamento-Tipo delle Facoltà;
- VISTO** il D.R. n. 1844 del 30.05.2013, che ha integrato il testo del succitato documento, ratificato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente, nelle sedute del 4.06.2013 con delibera n. 123/13 e del 13.06.2013 con delibera n. 293/13;
- VISTO** il D.R. n. 2456 del 9.07.2013 con cui è stato emanato il suddetto Regolamento;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 21.01.2014 (n. 9/14) e del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2014 (n. 16/14);
- VISTO** il Regolamento trasmesso dalla Facoltà di Economia;
- VISTO** l'estratto del verbale della Giunta della Facoltà di Economia del 02.04.2014;
- VISTO** l'estratto del verbale dell'Assemblea della Facoltà di Economia del 15.05.2014;
- VISTA** la delibera del 10.06.2014 (n.143/14) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento della Facoltà di Economia;
- VISTA** la relazione predisposta dagli Uffici;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito;



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seccata del

17 919. 2014

Presenti e votanti 31, maggioranza 16: con 29 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Biagini, Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Ragozzino, Zicari, Graziani, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggioro, Piras, Caglioti, Betti, Cerreto, De Toma, Morano, Santoro Passarelli, D'Angelo, Panarese, dei Rappresentanti del personale Altezza, Ligia, D'Addio, dei Rappresentanti degli studenti Condello, Lucatelli, Roscioli, Capodieci, Armento e 2 astensioni dei Rappresentanti del personale Germani e Maioli.

DELIBERA

di approvare il Regolamento della Facoltà di Economia con decorrenza 1 novembre 2014.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Economia, confermata con D.R. del 30 settembre 2010, n. 595, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.

2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione e al monitoraggio delle attività didattiche, nonché al monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo.

Promuove altresì, lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica, e gestisce i servizi comuni ai Dipartimenti a essa afferenti.

3. La Facoltà, redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni.

4. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.

5. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà i Dipartimenti di:

- a) Diritto ed economia delle attività produttive
- b) Economia e Diritto
- c) Management
- d) Metodi e modelli per l'economia, il territorio, la finanza.

Art. 3 – Organi e strutture della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

- a) il Preside;
- b) l'Assemblea;
- c) la Giunta;
- d) il Comitato di monitoraggio dell'Attività Didattica e Scientifica;
- e) il Garante degli studenti;
- f) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Art. 4 – Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, coordina, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, assicurando, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate. Svolge, altresì, funzione di raccordo con il Senato Accademico e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.



2. Il Preside svolge le funzioni previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. La Giunta può delegargli specifiche funzioni ulteriori.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico, dal Responsabile della segreteria studenti, dal Direttore della Biblioteca di Facoltà "Barone" e dal Responsabile del Servizio di Calcolo.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, scelti tra i professori di ruolo, di cui uno con funzioni vicarie, scelto tra i professori di ruolo. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà possono essere corrisposte indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico, assunta con i voti della maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio all'Assemblea di Facoltà per la nuova designazione del Preside.

7. Il Preside è nominato dal Rettore, previa designazione dell'Assemblea di Facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni. 8. Il Decano dei professori di prima fascia indice le consultazioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
- b) entro un mese da eventuali dimissioni anticipate;
- c) entro un mese dall'insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi.

9. Le consultazioni si svolgono in apposita seduta dell'Assemblea di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano che, a tal fine, istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto nella prima convocazione e la maggioranza assoluta dei presenti nelle convocazioni successive.

10. Non è nominabile Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore e di Prorettore vicario.

11. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, tutti i mandati elettivi sono limitati a due consecutivi.

L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.

Art. 5 - Assemblea di Facoltà

1. Fanno parte dell'Assemblea di Facoltà, con diritto di voto:

- i professori di ruolo, i ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti della Facoltà fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata;
- il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo;
- i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà, in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un uguale numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà.

2. L'Assemblea si riunisce, di norma, ogni tre mesi.

Le singole componenti dell'Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo il Regolamento di Facoltà.



3. L'Assemblea è convocata dal Preside, mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente gli argomenti da trattare, inviato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza; nei casi urgenti l'Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare l'Assemblea, nella composizione competente per materia, quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

4. L'Assemblea di Facoltà è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati, che non possono comunque essere in numero superiore a quello dei presenti.

5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'Assemblea di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di tale componente sono conteggiati solo se presenti.

6. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Preside, il quale, dopo aver accertato la valida costituzione dell'organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

7. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo concorrono al raggiungimento del numero legale solo se presenti.

8. Fatti salvi i quorum prescritti dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti dell'Assemblea.

9. Le bozze dei verbali delle riunioni sono trasmesse a tutti i componenti dell'Assemblea di Facoltà unitamente alla convocazione della successiva riunione dell'Assemblea stessa, nel corso della quale il verbale è, di norma, approvato. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti dell'Assemblea di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

10. Nell'ambito dell'Assemblea possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea di Facoltà:

a) esprime parere, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sugli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

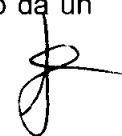
b) esprime parere annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di facoltà, sulla relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;

c) designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente.

d) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. L'Assemblea di Facoltà costituisce la seguente commissione permanente:

a) Commissione per il coordinamento dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale, composta dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio e di Area Didattica e presieduta dal Preside o da un



professore ordinario da esso delegato, con la funzione di valutare, in sede istruttoria, i progetti di istituzione di Corsi di studio o di modifica di quelli esistenti e di assicurare la piena armonizzazione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, nonché il coordinamento, sulla base delle determinazioni dei Corsi medesimi e dei Dipartimenti, dell'attribuzione dei compiti didattici ai docenti della Facoltà e delle coperture degli insegnamenti.

3. In aggiunta alla commissione di cui ai precedenti commi, l'Assemblea può costituire altre commissioni, temporanee o permanenti, con funzioni istruttorie e propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 – Giunta di Facoltà

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b), co. 1, dell'art. 6 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnate alla Facoltà medesima, nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche.

2. In particolare, la Giunta:

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area Didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione, nonché di Master di loro pertinenza; provvede ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei corsi di studio; svolge, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;

b) riceve le proposte relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori relative ai Dipartimenti afferenti, o ai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali ha disposto il budget; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, a fini consultivi;

c) approva per ciascun anno accademico il coordinamento generale e la programmazione delle attività didattiche in collaborazione con i dipartimenti e i consigli di area didattica o di corso di studio;

d) approva l'individuazione, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Facoltà e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, degli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio di assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento, con le sue attività scientifico-didattiche e di riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti, secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

e) approva un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;

f) approva un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

g) delibera in ordine alle collaborazioni e le convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati al fine di creare sinergie e reperire finanziamenti esterni;

h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;

i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori della fascia di appartenenza, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i Presidenti dei Corsi di Studio, i

Coordinatori di Area Didattica o di Dottorato, nel rispetto dell'art. 33, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

In sede di prima applicazione, i componenti della Giunta in carica decadono di diritto. In considerazione dell'attuale composizione dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, il numero dei componenti della Giunta successivamente eletti è fissato nel numero di 8 professori di prima fascia, 8 professori associati, sottraendo da tali numeri i Direttori dei Dipartimenti, nonché 8 ricercatori e 4 studenti.

In caso di una variazione del numero dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'Assemblea di Facoltà provvederà a deliberare sul numero dei componenti da eleggere in Giunta.

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti nell'Assemblea di Facoltà. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in giunta.

4. Ai lavori della giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, con funzioni di segretario verbalizzante, e il Segretario amministrativo.

5. La giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

7. Per la validità delle delibere della Giunta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

10. Ove ciò non sia possibile, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.

11. La Giunta resta in carica per tre anni e, tendenzialmente, in coincidenza con il mandato del Preside.

12. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la presidenza e sono consultabili dai componenti della giunta, anche mediante sito Web limitatamente alla disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

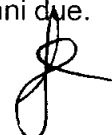
13. Il componente che non partecipa ai lavori della Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Art. 8 - Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica

1. Il Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica opera a supporto del Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo.

2. Il Comitato è composto da sei componenti: cinque designati dall'Assemblea di Facoltà ogni tre anni, in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti e uno studente, scelto tra i rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà. I membri del Comitato eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Comitato è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.

Per quanto riguarda gli studenti la loro permanenza nell'ambito del Comitato è pari ad anni due.



3. Il Comitato svolge funzioni di supporto al sopra citato Nucleo di Valutazione di Ateneo anche nell'attività di valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, organizza ed esamina i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, e predispone poi il rapporto di valutazione da trasmettere, annualmente, al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizi agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - c) formulare pareri sull'attivazione per la soppressione di corsi di studio; segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.
2. La Commissione paritetica è composta come minimo da tre docenti e tre studenti secondo quanto deliberato dalla giunta
3. I docenti sono designati dall'Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle tre fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente. Sono esclusi i Presidenti dei Corsi di studio, i Presidenti dei Consigli di Area, i Presidenti dei Consigli di Area Didattica, i componenti del Comitato di monitoraggio di Facoltà, i componenti del gruppo di riferimento per l'assicurazione della qualità, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.
4. Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della facoltà. In mancanza di rappresentanza, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei gruppi di riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.
5. La Commissione paritetica dura in carica il biennio.
6. La Commissione paritetica è presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in mancanza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.
7. Il presidente convoca la commissione mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la commissione può essere convocata almeno due giorni prima.
8. La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di tre anni.
2. Il Garante degli studenti si adopera per gli studenti e riceve eventuali reclami o doglianze, osservazioni e proposte. Il Garante verifica la fondatezza dei reclami e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo



1. La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nell'Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Facoltà.

Qualora la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede all'integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

2. Le votazioni per la designazione dei membri degli Organi delle strutture didattiche di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% di aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.

3. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.

2. La rappresentanza degli studenti in seno all'Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.

3. Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella Facoltà. È favorita la contemporanea indizione delle elezioni degli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze di studenti dell'assemblea di Facoltà.

4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.

5. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.

6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione centrale dalla Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito Web della Facoltà, almeno 15 giorni prima delle votazioni. Non hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

7. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside; il mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

L'elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno

8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità di uno degli eletti, subentra lo studente successivo per numero di preferenze nella stessa lista; il relativo mandato scade con quello della componente studentesca.

9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) con il cessare dello *status* di studente della Facoltà;
- b) con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio

1. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2; Il Consiglio è costituito da tutti i docenti del



o dei Corsi di studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

2. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno il Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i di riferimento - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

3. I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti, tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

Art. 14 - Personale della Facoltà

1. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, dal:

a) Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Lavora in diretta collaborazione con il Preside. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta, con funzioni di segretario verbalizzante; esegue le analisi di controllo gestionale, secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) Segretario amministrativo. E' responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; collabora con il Preside e partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta;

c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio, supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa, in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza", supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti previste dall'Ateneo. Partecipa alle sedute della Giunta, su invito del Preside e per le materie di competenza;

d) Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà;

e) Direttore della Biblioteca di Facoltà "Barone". E' responsabile della biblioteca, dei servizi annessi e del Centro "A. Spinelli";

f) Il Responsabile del Servizio di Calcolo gestisce la rete di Facoltà wired e wireless, coordina i laboratori multimediali, cura la progettazione e la gestione degli apparati tecnologici nelle aule della Facoltà;

g) Il Responsabile della Segreteria studenti, il Direttore della Biblioteca di Facoltà "Barone" e il Responsabile del Servizio di Calcolo partecipano, su invito del Preside, alle sedute della Giunta, per gli argomenti attinenti ai servizi assegnati alla struttura.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e gli atti che risultino contrari o anche solo parzialmente incompatibili con il presente Regolamento.

3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

4. Il regolamento di Facoltà e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dall'Assemblea di Facoltà, a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesso all'Amministrazione centrale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' or 'R' with a long horizontal stroke extending to the right.

